



**AUSL 6**  
**Palermo**  
Via Giacomo Cusmano, 24 -  
90141 Palermo  
Cod. Fisc. e P.I. 04328340825

Direzione Generale

Prot. N. 21002/DGRU

Palermo, li ...30/09/2008.....

OGGETTO: CIRCOLARE N. 19838/DGRU DEL 17/09/2008 - ERRATA CORRIGE-

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica  
Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata  
Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale  
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali da n. 1 a n. 14  
Ai Direttori F.I.O. dei PP.00. Aziendali  
Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo PP.OO. Aziendali  
Al Responsabile delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale  
Al Responsabile dell'U.R.P.

LORO SEDI

Si comunica che nella circolare n. 19838/DGRU DEL 17/09/2008, per un mero errore materiale, nella prima pagina, al terzo rigo del secondo periodo dopo la parola "assenze" e prima della parola "escluse" è stata omessa la parola "non".

Per maggiore chiarezza si riporta quindi di seguito il testo corretto del periodo interessato con l'annotazione in neretto della correzione apportata:

"Al riguardo si evidenzia che una delle modifiche che presenta particolare rilevanza, per le disposizioni che formano oggetto di trattazione della predetta circolare, è quella relativa all'ultimo rigo del comma 5, che, ora, fra le categorie di assenze **non** escluse dalla equiparazione alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi della contrattazione collettiva, non fa più riferimento ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma, più opportunamente, a quelli del comma 6, e cioè ai soli dipendenti portatori di handicap grave.

Si riporta altresì il testo integrale del citato comma 5 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito, con modifiche, nella legge 133/2008, per consentirne un migliore comprensione.

"5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, *comma 6*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Vincenzo Barone)

F.to IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dottor Giovanni Peritore)

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Salvatore Iacolino)